



# Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

## A.C. 2774

Dossier n° 593 - Schede di lettura  
30 marzo 2026

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2774
Titolo:	Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	8
Date:	
trasmissione alla Camera:	28 gennaio 2026
assegnazione:	4 febbraio 2026
Commissione competente :	I Affari costituzionali
Sede:	referente
Pareri previsti:	V Bilancio e Tesoro e VII Cultura

### Contenuto

Il disegno di legge [A.C. 2774](#), già approvato dal Senato, reca modifiche alla [legge 30 luglio 2012, 128](#), recante l'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

Si ricorda infatti che i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose non cattoliche (o acattoliche) sono regolati dall'articolo 8 della Costituzione che sancisce il principio di eguale libertà di tutte le confessioni religiose. Viene riconosciuto alle confessioni non cattoliche l'autonomia organizzativa sulla base di propri statuti, a condizione che questi non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano ed è posto il principio che i rapporti delle confessioni con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Il principio della regolazione con Intesa è stato attuato solamente a partire dalla metà degli anni '80 e riguarda alcune delle varie confessioni presenti in Italia (si v. *infra*). Attualmente, la disciplina riguardante le confessioni non cattoliche presenti in Italia è diversa a seconda che queste abbiano o meno proceduto alla stipulazione di una intesa con lo Stato. Per le confessioni prive di intesa è tuttora applicata la legge sui "culti ammessi" (L. 1159/1929) e il relativo regolamento di attuazione (RD 289/1930). Per le confessioni che hanno stipulato un'intesa con lo Stato italiano cessano di avere efficacia le norme richiamate che sono sostituite dalle disposizioni contenute nelle singole intese.

L'intesa – ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione in materia di rapporti tra Stato e confessioni religiose – tra la Chiesa apostolica in Italia e lo Stato italiano, fu 'recepita' dalla legge n. 128 del 2012 (con cessazione dell'efficacia delle disposizioni del 1929-30 sui "culti ammessi"). Da allora fino ad oggi, non sono intervenute modifiche a quell'intesa.

#### **Chiesa apostolica in Italia**

La [Chiesa Apostolica in Italia \(CAI\)](#) è una confessione cristiana evangelica di orientamento pentecostale, presente sul territorio nazionale come ente religioso organizzato.

La Chiesa Apostolica trae origine dal movimento di risveglio pentecostale sviluppatosi all'inizio del XX secolo, in particolare nel mondo anglosassone, e si richiama all'esperienza della Chiesa primitiva descritta nel Nuovo Testamento. Il movimento apostolico moderno si è sviluppato in Europa a partire dal primo dopoguerra, trovando in Italia una progressiva diffusione nel corso del Novecento attraverso comunità locali formatesi in diverse aree del Paese, specie nel Mezzogiorno.

Nel contesto italiano, la Chiesa Apostolica svolge attività di culto, formazione religiosa, assistenza spirituale e di evangelizzazione, secondo le finalità proprie della confessione .

Dal punto di vista giuridico, la Chiesa Apostolica in Italia è riconosciuta come ente di culto e ha stipulato un'Intesa con lo Stato italiano ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione. L'Intesa, approvata con legge, disciplina i rapporti tra lo Stato e la confessione, regolando l'esercizio del culto, il riconoscimento civile dei ministri di culto, l'assistenza spirituale e la partecipazione al sistema di ripartizione dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Sotto il profilo dottrinale, la Chiesa Apostolica in Italia professa i principi fondamentali del cristianesimo evangelico, fondati sull'autorità della Bibbia come unica fonte della fede, sulla centralità della figura di Gesù Cristo e sulla salvezza per grazia mediante la fede. In linea con la tradizione pentecostale, essa attribuisce particolare rilievo all'azione dello Spirito Santo, alla pratica dei doni spirituali e alla testimonianza personale del credente.

Dal punto di vista organizzativo, la Chiesa Apostolica in Italia è strutturata in comunità locali, dotate di autonomia nell'ambito della vita ecclesiale ordinaria, e coordinate a livello nazionale da organi di governo e di indirizzo (*Team Apostolico*, Consiglio nazionale ed Esecutivo nazionale).

Le informazioni sopra riportate sono tratte dal [dossier](#) del Servizio Studi del Senato, *Disegni di legge A.S. n. 1661, n. 1662 e n. 1669 (in materia di confessioni religiose)*, gennaio 2026.

Dalla nota di esenzione dell'AIR, allegata al disegno di legge presentato dal Governo al Senato ([A.S. 1662](#)) si legge che, "Secondo i dati dei redditi 2022, ripartiti nel 2024, ripostati sul sito del MEF, si tratta, al 2024, di una popolazione di 9.143 persone in base alle scelte valide effettuate per la designazione dell'otto per mille dalla Chiesa Apostolica in Italia".

Secondo dati aggiornati alla fine del 2022, i membri della Chiesa Apostolica in Italia, compresi simpatizzanti e bambini, sono 8.315 – erano 5.232 nel 2000 e 9.800 nel 2010 –, distribuiti in 5 Aree, 18 distretti di lingua italiana – Milano, Torino, Verona, Parma, Genova, Viareggio, Grosseto, Firenze, Roma, Adriatico e Abruzzo, Lazio, Napoli, Bari, Ionico, Messina, Catania, Enna e Palermo – 3 distretti etnici – Nord-Afro, Sri Lanka e Latino America – e 130 comunità (fonte: [CESNUR](#)).

Il disegno di legge in esame, che sottopone all'approvazione parlamentare la modifica dell'intesa, consta di 8 articoli.

L'**articolo 1** reca l'approvazione formale dell'intesa sottoscritta il 15 settembre 2025 tra il Governo e la Chiesa apostolica in Italia. Tale atto, allegato al presente provvedimento, modifica l'intesa del 4 aprile 2007, poi approvata con la già richiamata legge n. 128/2012.

L'**articolo 2** trasferisce il potere di **nomina** e di **revoca** dei **ministri di culto** della Chiesa apostolica in Italia dal Consiglio Nazionale (organo di garanzia) al **Team Apostolico**, organo formato da tutti gli apostoli, intermedio tra il Consiglio e l'Esecutivo nazionale della Confessione. A tal fine modifica il comma 1 dell'articolo 3 della legge 128/2012.

In particolare, si ricorda che il Team apostolico è composto da tutti gli apostoli in attività nella Chiesa Apostolica ed è presieduto dal Presidente della Chiesa Apostolica; si occupa, tra le più rilevanti, delle seguenti questioni: dottrinali/teologiche e quelle relative alla formazione ministeriale e/o biblica; quelle relative alla cura d'anime, alla gestione ed allo sviluppo delle comunità locali. Inoltre, esercita anche il potere disciplinare nei confronti di Apostoli, Profeti, Evangelisti, Pastori, Dottori, e di altre cariche nazionali, sia spirituali che amministrative. Il Consiglio Nazionale, assemblea plenaria che amministra la Chiesa Apostolica in Italia nella sua dimensione nazionale, viene definito "organo di garanzia", poiché compete ad esso "l'approvazione dei bilanci, l'approvazione di modifiche alla Costituzione ed al Regolamento Unico di Attuazione della Chiesa Apostolica, l'approvazione di modifiche alla linea teologico-dottrinale definita nei punti di fede e l'approvazione di eventuali accordi di partneriato, di associazione o di richieste di affiliazione di altre opere evangeliche. L'Esecutivo Nazionale è composto dal Presidente della Chiesa Apostolica, dal Vicepresidente, dal Segretario Generale, da due apostoli e da altri ministri iscritti nei Ruoli della Chiesa Apostolica. Si tratta dell'organo "che gestisce l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Chiesa Apostolica in Italia sotto la supervisione del Team Apostolico".

L'**articolo 3** introduce il nuovo articolo 3-*bis* della legge 128/2012 che consente l'ingresso e il soggiorno in Italia, nel rispetto della normativa italiana ed europea, dei **missionari** e dei **ministri di culto** provenienti da organizzazioni religiose di fede apostolica con sede in **Paesi esteri**. Inoltre, prevede che la Chiesa apostolica si possa avvalere del supporto di **missionari stranieri** per lo svolgimento delle proprie attività e che possa provvedere alla formazione - presso gli istituti di educazione istituiti dalla Confessione ai sensi dell'articolo 11 dell'Intesa - dei ministri di culto provenienti dagli Stati dove hanno sede le rappresentanze missionarie della stessa.

L'**articolo 4**, in analogia con l'articolo 2, trasferisce dal Consiglio Nazionale al **Team Apostolico** il compito di **designare** i propri **incaricati** che hanno il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli **alunni**, dalle loro **famiglie** e dagli organi scolastici, in ordine allo **studio del fatto religioso** e delle sue implicazioni (modifica del comma 1 dell'articolo 10 della legge 128/2012).

L'**articolo 5** concerne il riconoscimento dei titoli di formazione teologica disciplinato dall'art. 12 dell'Intesa. In particolare, il nuovo comma 1 dell'articolo 12 prevede il riconoscimento, a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado, dei "**titoli di studio accademici in teologia e scienze bibliche e teologiche**", in luogo delle definizioni attuali di "lauree in teologia e i diplomi in teologia e in cultura biblica", rilasciati da "**Istituti con personalità giuridica della Chiesa Apostolica in Italia operanti sul territorio italiano**" anziché dalla "scuola e facoltà del Centro studi teologici della Chiesa Apostolica in Italia". L'intervento sui successivi commi 2, 3 e 4 dell'articolo 12 introduce disposizioni di coordinamento alle modifiche operate al comma 1.

L'**articolo 6**, modificando l'articolo 25, comma 1 dell'Intesa, amplia le finalità della destinazione della quota dell'**otto per mille del gettito IRPEF** anche al **mantenimento dei ministri di culto** e alla realizzazione e **manutenzione dei propri edifici di culto**, oltre che alle finalità già previste, attinenti agli interventi sociali, culturali e umanitari; viene espunto il riferimento a interventi "anche a favore di Paesi esteri".

Inoltre, viene modificato anche il comma 3 del medesimo articolo 25, prevedendo che la confessione **partecipi**, in proporzione alle scelte espresse, alla ripartizione delle quote relative alle **scelte non espresse dai contribuenti**, destinando le relative somme esclusivamente alle iniziative di quanto previsto al comma 1 del medesimo articolo. Nella formulazione originaria dell'intesa la Chiesa apostolica in Italia dichiarava di rinunciare alla quota relativa a tali scelte e pertanto gli importi relativi rimanevano di esclusiva pertinenza dello Stato.

L'**articolo 7** reca la clausola di **neutralità finanziaria**, secondo la quale dalla legge di approvazione dell'intesa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 8** reca l'**entrata in vigore** fissata al giorno stesso della pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale*. Le disposizioni in materia di ripartizione dell'8 per mille IRPEF (recate dall'art. 6) decorrono però dal periodo di imposta in corso al momento della data di entrata in vigore del presente provvedimento.

### ***Le confessioni religiose che hanno stipulato l'intesa con lo Stato***

Per le confessioni che hanno stipulato un'intesa con lo Stato cessano di avere efficacia le norme della cd. "legge sui culti ammessi" (L. 1159/1929) e del relativo regolamento di attuazione (R.D. 289/1930), che sono sostituite dalle disposizioni contenute nelle singole intese (tutte le leggi volte a dare attuazione alle intese prevedono tale decadenza con uno specifico articolo recante la cessazione di efficacia delle suddette disposizioni a far data dall'entrata in vigore delle stesse).

Le intese finora intervenute danno, pertanto, atto della autonomia e della indipendenza degli ordinamenti religiosi diversi da quello cattolico.

Ciascuna intesa reca, quindi, disposizioni dirette a disciplinare i rapporti tra lo Stato e quella confessione religiosa che ha stipulato l'intesa.

Si tratta, pertanto, di norme specifiche, spesso finalizzate a tutelare aspetti particolari, peculiari della confessione interessata. Si possono tuttavia individuare alcuni elementi ricorrenti. Quasi tutte le intese recano disposizioni per l'assistenza individuale nelle caserme, negli ospedali, nelle case di cura e di riposo e nei penitenziari, per l'insegnamento della religione nelle scuole, per il matrimonio, per il riconoscimento di enti con fini di culto, istruzione e beneficenza, per il regime degli edifici di culto e per i rapporti finanziari con lo Stato nella ripartizione dell'8 per mille del gettito IRPEF e, infine, per le festività. In generale, tali disposizioni concorrono a definire un regime più indipendente rispetto a quello valido per le confessioni prive di intesa.

In questo senso particolarmente significative sono le disposizioni relative ai ministri del culto: per le confessioni che hanno stipulato le intese cessano di avere efficacia le norme sui "culti ammessi", che prevedono l'approvazione governativa delle nomine dei ministri; le confessioni nominano pertanto i propri ministri senza condizioni, salvo l'obbligo di registrazione in appositi elenchi.

Si ricorda che le confessioni religiose con le quali lo Stato italiano ha un rapporto conforme al dettato costituzionale dell'articolo 8 sono:

- le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese ([Legge n. 449/1984](#));
- le Assemblee di Dio in Italia ([Legge n. 517/1988](#));
- l'Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno ([Legge n. 516/1988](#));
- l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane ([Legge n. 101/1989](#));
- l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia ([Legge n. 116/1995](#));

- la Chiesa Evangelica Luterana in Italia ([Legge n. 520/1995](#));
- la Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale ([Legge n. 126/2012](#));
- la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni ([Legge n. 127/2012](#));
- la Chiesa Apostolica in Italia ([Legge n. 128/2012](#));
- l'Unione Buddhista Italiana ([Legge n. 245/2012](#));
- l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha ([Legge n. 246/2012](#));
- l'Istituto Buddhista Italiano Soka Gakkai (IBISG) ([Legge n. 130/2016](#));
- la Chiesa d'Inghilterra ([Legge n. 240/2021](#)).

Per quanto concerne l'[Accordo tra l'Italia e la Santa Sede e le successive intese di attuazione e le intese con le confessioni religiose](#) si vedano gli approfondimenti sul sito del Governo.

Si segnala che, oltre al presente provvedimento, sono all'esame della I Commissione della Camera altri due disegni di legge di modifica di intese con confessioni religiose già approvati dal Senato:

- [A.C. 2775](#), Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno;
- [A.C. 2773](#), Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha.

Nella legislatura in corso sono state oggetto di esame parlamentare altre intese con confessioni religiose:

- legge di modifica della intesa con la Tavola Valdese ([L. 27 febbraio 2026, n. 31](#));
- d.d.l. di modifica dell'intesa con le Assemblee di Dio in Italia, approvata dalla Camera e in corso di esame al Senato ([A.S. 1819](#));
- d.d.l. di approvazione dell'intesa con la Diocesi ortodossa romena d'Italia, approvata dalla Camera e trasmessa al Senato ([A.S. 1800](#)).

## Relazioni allegare o richieste

Il testo del disegno di legge governativo (facendo riferimento all'[A.S. 1662](#) per la prima lettura) è accompagnato dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnica, dall'analisi tecnico-normativa (ATN), dalla dichiarazione di esenzione dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e dal testo dell'intesa.

## Necessità dell'intervento con legge

L'**articolo 8, terzo comma, della Costituzione** espressamente richiede che i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica siano regolati per legge, sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Nella sentenza n. 52 del 2016, la Corte costituzionale ha avuto modo di richiamare che il "significato della disposizione costituzionale consiste nell'estensione, alle confessioni non cattoliche, del 'metodo della bilateralità', in vista dell'elaborazione della disciplina di ambiti collegati ai caratteri peculiari delle singole confessioni religiose (sentenza n. 346 del 2002). Le intese sono perciò volte a riconoscere le esigenze specifiche di ciascuna delle confessioni religiose (sentenza n. 235 del 1997), ovvero a concedere loro particolari vantaggi o eventualmente a imporre loro particolari limitazioni (sentenza n. 59 del 1958), ovvero ancora a dare rilevanza, nell'ordinamento, a specifici atti propri della confessione religiosa. Tale significato dell'intesa, cioè il suo essere finalizzata al riconoscimento di esigenze peculiari del gruppo religioso, deve restare fermo, a prescindere dal fatto che la prassi mostri una tendenza alla uniformità dei contenuti delle intese effettivamente stipulate, contenuti che continuano tuttavia a dipendere, in ultima analisi, dalla volontà delle parti".

Con particolare riferimento agli **aspetti procedurali** si ricorda che tale materia non è disciplinata in via legislativa. Si è formata peraltro una prassi consolidata a partire dal 1984 (data della prima attuazione del dettato costituzionale in tale materia).

In primo luogo si ricorda che le trattative vengono avviate soltanto con le confessioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica *ex lege* 1159/1929. L'esame di compatibilità viene condotto sia dal Ministero dell'interno, sia dal Consiglio di Stato, il quale è chiamato ad esprimere il proprio parere (non obbligatorio) in merito.

La competenza ad avviare le trattative, in vista della stipulazione di tali intese, spetta al Governo: a tal fine, le confessioni interessate che hanno conseguito il riconoscimento della personalità giuridica si devono rivolgere, tramite istanza, al Presidente del Consiglio. A tale riguardo, la Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 52 del 2016, ha chiarito che "per il Governo, l'individuazione dei **sogetti che possono essere ammessi alle trattative**, e il successivo effettivo avvio di queste, sono determinazioni importanti, nelle quali sono già impegnate la sua discrezionalità politica, e la responsabilità che normalmente ne deriva in una

forma di governo parlamentare"; "al Governo spetta una discrezionalità ampia, il cui unico limite è rintracciabile nei principi costituzionali, e che potrebbe indurlo a non concedere nemmeno quell'implicito effetto di 'legittimazione' in fatto che l'associazione potrebbe ottenere dal solo avvio delle trattative. Scelte del genere, per le ragioni che le motivano, non possono costituire oggetto di sindacato da parte del giudice". "La riserva di competenza a favore del Consiglio dei ministri, in ordine alla decisione di avviare o meno le trattative, ha l'effetto di rendere possibile, secondo i principi propri del governo parlamentare, l'effettività del controllo del Parlamento fin dalla fase preliminare all'apertura vera e propria delle trattative, controllo ben giustificato alla luce dei delicati interessi protetti dal terzo comma dell'art. 8 Cost."

Rammenta inoltre la Corte: "Le confessioni religiose, a prescindere dalla circostanza che abbiano concluso un'intesa, sono destinatarie di una serie complessa di regole, in vari settori. E la giurisprudenza di questa Corte afferma che, in assenza di una legge che definisca la nozione di 'confessione religiosa', e non essendo sufficiente l'auto-qualificazione, «la natura di confessione potrà risultare anche da precedenti riconoscimenti pubblici, dallo statuto che ne esprima chiaramente i caratteri, o comunque dalla comune considerazione», dai criteri che, nell'esperienza giuridica, vengono utilizzati per distinguere le confessioni religiose da altre organizzazioni sociali (sentenza n. 195 del 1993; in termini analoghi, sentenza n. 467 del 1992)". "In questo contesto, l'atto governativo di diniego all'avvio delle trattative, nella parte in cui nega la qualifica di 'confessione religiosa' all'associazione richiedente, non può avere efficacia esterna al procedimento di cui all'art. 8, terzo comma, Cost., e non può pregiudicare ad altri fini la sfera giuridica dell'associazione stessa". "In definitiva, un conto è l'individuazione, in astratto, dei caratteri che fanno di un gruppo sociale con finalità religiose una confessione, rendendola, come tale, destinataria di tutte le norme predisposte dal diritto comune per questo genere di associazioni. Un altro conto è la valutazione del Governo circa l'avvio delle trattative ex art. 8, terzo comma, Cost., nel cui ambito ricade anche l'individuazione, in concreto, dell'interlocutore. Quest'ultima è scelta nella quale hanno peso decisivo delicati apprezzamenti di opportunità, che gli artt. 8, terzo comma, e 95 Cost. attribuiscono alla responsabilità del Governo".

L'incarico di condurre le trattative con le rappresentanze delle confessioni religiose è affidato dal Presidente del Consiglio al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, il quale si avvale di una apposita Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, istituita presso la stessa Presidenza. Tale organo predispose le bozze di intesa unitamente alle delegazioni delle confessioni religiose che ne hanno fatto richiesta. Sulle bozze di intesa si esprime, poi, la Commissione consultiva per la libertà religiosa, operante presso la Presidenza del Consiglio.

Concluse le trattative, le intese sono sottoposte all'esame del Consiglio dei ministri e, una volta firmate dal Presidente del Consiglio e dal Presidente della confessione religiosa, vengono trasmesse al Parlamento per l'approvazione con legge.

Da ultimo, con riferimento alla questione della **modificabilità** o meno del testo si ricorda che si è affermata una prassi che, pur non escludendo in assoluto la emendabilità, restringe l'ambito di intervento del Parlamento a modifiche di carattere non sostanziale, quali quelle dirette ad integrare o chiarire il disegno di legge, ad emendarne le parti che non rispecchiano fedelmente l'intesa o a modificare la copertura finanziaria.

Da ultimo, il Presidente della Commissione Affari costituzionali del Senato, nella seduta del 27 aprile 2021, ha ricordato che "è nella piena disponibilità del Parlamento approvare o non approvare i disegni di legge di regolazione delle intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. Tuttavia, nel caso in cui si intenda procedere, i poteri emendativi delle Camere sono assai ridotti. Il testo consiste infatti, quasi integralmente, nella riproduzione letterale dell'articolato dell'intesa [...]. Ciò differenzia significativamente, per una prassi costante, questa tipologia di atti dai disegni di legge di ratifica di trattati internazionali, che non riproducono il testo dell'accordo ma lo riportano in allegato; non incide tuttavia sui margini di intervento del Parlamento, che sono limitati alle parti non riprodotte dell'intesa o che comunque non ne tocchino la sostanza".

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La materia "**rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose**" spetta alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. c), della Costituzione.

## Rispetto degli altri principi costituzionali

Come anticipato, i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose non cattoliche sono regolati dall'**articolo 8** della Costituzione, che sancisce il principio di **eguale libertà** di tutte le confessioni.

La disposizione costituzionale riconosce alle confessioni diverse dalla cattolica l'**autonomia organizzativa** sulla base di propri statuti, a condizione che questi **non contrastino con l'ordinamento giuridico** italiano.

Viene sancito, altresì, il principio secondo il quale i **rapporti con lo Stato** delle confessioni religiose diverse dalla cattolica sono regolati per legge sulla base di **intese** con le relative rappresentanze; si tratta quindi di una **riserva di legge rinforzata**, caratterizzata da aggravamenti procedurali che non consentono la modifica, abrogazione o deroga di tali leggi se non mediante leggi ordinarie che abbiano seguito la stessa procedura bilaterale di formazione.

Per quanto riguarda l'autonomia organizzativa delle confessioni diverse dalla cattolica, la Corte costituzionale, con la [sentenza 43/1988](#), ha chiarito che "al riconoscimento da parte dell'art. 8, secondo comma, Cost., della capacità delle confessioni religiose, diverse dalla cattolica, di dotarsi di propri statuti, corrisponde l'abbandono da parte dello Stato della pretesa di fissarne direttamente per legge i contenuti". Questa autonomia istituzionale esclude ogni possibilità di ingerenza dello Stato nell'emanazione delle disposizioni statutarie delle confessioni religiose che non sia riconducibile ai limiti espressamente previsti dalla Costituzione.

Una ulteriore specifica garanzia valida per tutte le confessioni religiose (abbiano o meno stipulato un'intesa) e le forme associative che ne sono espressione è prevista dall'art. 20 della Costituzione, ai sensi del quale "Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di **speciali limitazioni** legislative, né di speciali **gravami fiscali** per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività".

Infine, l'aspetto individuale della libertà religiosa, è comunque garantito a tutti (indipendentemente dalla cittadinanza e dall'appartenenza a una confessione religiosa) dall'art. 19 della Costituzione, con riguardo alla professione di fede in ogni forma, individuale o associata, alla propaganda ed all'esercizio del culto in privato o in pubblico, con il solo limite dei "riti contrari al buon costume".

La Corte costituzionale - nella **sentenza n. 52 del 2016** - ha avuto modo di ricordare che "nel nostro ordinamento [...] caratterizzato dal principio di laicità e, quindi, di imparzialità ed equidistanza rispetto a ciascuna confessione religiosa (sentenze n. 508 del 2000 e n. 329 del 1997), non è in sé stessa la stipulazione dell'intesa a consentire la realizzazione dell'eguaglianza tra le confessioni: quest'ultima risulta invece complessivamente tutelata dagli artt. 3 e 8, primo e secondo comma, Cost., dall'art. 19 Cost., ove è garantito il diritto di tutti di professare liberamente la propria fede religiosa, in forma individuale o associata, nonché dall'art. 20 Cost.. [...] Il terzo comma [dell'art. 8 Cost.], invece, ha l'autonomo significato di permettere l'estensione del 'metodo bilaterale' alla materia dei rapporti tra Stato e confessioni non cattoliche, ove il riferimento a tale metodo evoca l'incontro della volontà delle due parti già sulla scelta di avviare le trattative".